

Cuneo, lì 27 gennaio 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 06/2016

## LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA NEL SETTORE DEGLI AUTOTRASPORTI

Nella Legge Finanziaria 2016 pubblicata recentemente sulla Gazzetta Ufficiale sono contenute significative novità per il settore dell'autotrasporto, che di seguito si elencano:

### CREDITO D'IMPOSTA SUL GASOLIO

In sede di approvazione della Legge Finanziaria è stato previsto che il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul **gasolio per autotrazione** degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016, non è riconosciuto per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.**

### DEDUZIONI FORFETARIE

Le **deduzioni forfetarie** delle spese non documentate disposte dall'art. 66 c. 5 TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

- **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il territorio del Comune** in cui ha sede l'impresa;
- **nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

### ABROGAZIONE OBBLIGO UTILIZZO STRUMENTI TRACCIABILI DI PAGAMENTO

E' **abrogata** la disposizione che prevedeva **l'obbligo** per tutti i soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando **strumenti mezzi di pagamento tracciabili** (assegni, bonifici, carte di credito, bancomat), indipendentemente dall'ammontare

dell'importo dovuto. Pertanto, **a partire dal 1.1.2016**, i soggetti della filiera dei trasporti dovranno unicamente sottostare alle disposizioni della normativa antiriciclaggio, ovvero saranno sanzionati per le violazioni all'utilizzo dei contanti per importi pari o **superiori a euro 3.000,00**.

## ESONERO CONTRIBUTIVO CONDUCENTI CON TACHIGRAFO DIGITALE

A decorrere dal 1.1.2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, equipaggiati con **tachigrafo digitale** e prestanti la propria attività in **servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui**, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, **nella misura dell'80%**, nei limiti delle risorse stanziare.

## DOCUMENTAZIONE RELATIVA A TRASPORTI INTERNAZIONALI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 46-bis L. 298/1974, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non sia in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una **somma da euro 400,00 a euro 1.200,00**.

All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il **fermo amministrativo del veicolo**, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione.

La prova documentale può essere fornita mediante l'esibizione di **qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali**, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.